



**COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO
REGOLAMENTO**

1. Costituzione

In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;

è costituito, anche ai sensi del art. 25, 4 comma, L. 247/12, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

2. Composizione

Il Comitato è formato da 5 componenti iscritte/i agli Albi e Registri dell'Ordine di Bolzano, possibilmente appartenenti ai diversi gruppi linguistici ed ad entrambi i generi, di cui 3 elette/i tra le/gli Avvocate/i, 1 designata/o dal Consiglio dell'Ordine al suo interno ed 1 Praticante Avvocata/o designata/o dal Consiglio dell'Ordine su proposta delle/dei Praticanti Avvocate/i e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente e la/il Segretaria/o che funge anche da Vice Presidente.

3. Funzioni

Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutte/i le/gli Iscritte/i agli Albi e Registri dell'Ordine.

A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

- a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione delle/degli Avvocate/i e delle/dei Praticanti Avvocate/i operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
- b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;



- c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;
- d) proporre al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
- e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
- f) promuovere iniziative e confronti tra le/gli Avvocate/i e le/gli Praticanti Avvocate/i e le/gli operatrici/ori del diritto sulle pari opportunità;
- g) richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
- h) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale delle/degli Avvocate/i e delle/dei Praticanti Avvocate/i operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell'Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell'uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.

Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati Pari Opportunità di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le/i Consigliere/i di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

Il Comitato può istituire, sentito il Consiglio dell'Ordine, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, alle/agli Iscritte/i agli Albi e Registri informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

4. Funzioni della/del Presidente e della/del Segretario/o

La/il **Presidente**:

- rappresenta il Comitato;
- convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno mensile, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle/dei componenti;
- stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singole/i componenti.



La/il **Segretaria/o**

- ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere;
- sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.

In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all'Albo.

L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e delle/dei collaboratrici/ori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

5. Organizzazione interna del Comitato

Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta al mese.

Delle riunioni, a cura della/del Segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da tutte/i le Iscritte/i agli Albi e Registri.

La riunione è validamente costituita con la presenza - anche attraverso strumenti telematici - della maggioranza delle/dei componenti.

Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.

6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.

La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente del CNF, della Cassa Forense e dell'OUA, ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi.

La/il componente che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciataria/o ed il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o delle/dei non elette/i.

Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall'evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o delle /dei non elette/i.

Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell'evento.



In caso di iscrizione all'Albo degli Avvocati durante il primo biennio, la/il componente Praticante Avvocata/o verrà sostituita/o alla fine del biennio, con designazione da parte del Consiglio dell'Ordine di altra/o Praticante Avvocata/o su proposta delle/dei Praticanti Avvocata/i; in caso di iscrizione all'Albo degli Avvocati durante il secondo biennio, la/il componente Praticante Avvocata/o rimarrà in carica.

Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi e Registri degli Avvocati di Bolzano, in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale, in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.

È causa di giustificazione l'assenza determinata e collegata all'assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura purché opportunamente comunicata.

L'intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei componenti.

7. Diritto di informazione

Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

8. Strumenti e Risorse

Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

- che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, una responsabile o un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato;
- che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
- che nel bilancio del Consiglio venga previsto un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato finalizzato a promuovere azioni positive, iniziative, eventi, indagini e ricerche, con autonomia di gestione degli importi stanziati e obbligo di rendicontazione;
- quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

9. Elezioni dei membri del Comitato, designazione, proclamazione

Le elezioni delle/dei componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni, in concomitanza o separatamente rispetto a quelle del Consiglio dell'Ordine.

Il Comitato già costituito alla data di entrata in vigore della legge 247/12 resterà in carica sino al 31.12.2014



Le/i componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Hanno diritto di voto tutte le/gli Avvocate/i iscritti all'Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali alla data di scadenza del deposito delle candidature, con esclusione delle/dei Avvocate/i sospesi dall'esercizio della professione per qualunque ragione.

Sono eleggibili le/gli Avvocate/i e le/i Praticanti Avvocate/i non sospesi dall'esercizio dalla professione e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, a mezzo PEC, con atto sottoscritto dalle/dai Candidate/i nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell'Ordine. Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dal Consiglio dell'Ordine. Le/gli elettrici/ori possono esprimere da una a quattro preferenze.

Lo scrutinio avviene a chiusura delle operazioni elettorali ed al termine le/i Candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti saranno proclamati elette/i. In caso di parità di voti vince la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo, e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

Contro i risultati delle elezioni le/gli elettrici/ori possono proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine inviandolo via PEC entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.

La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

10. Prima convocazione

Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/degli Elette/i.

Decorso il predetto termine, le/gli Elette/i designati procedono alla autoconvocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.

Il Consiglio dell'Ordine deve designare la/il componente di cui all'art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/degli Elette/i.



11. Modifiche del Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Comitato e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi.

12. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25, 4 comma L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte le/gli Iscritte/i.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con delibera del 18.02.2014.

Il Consigliere Segretario

Avv. RA Dr. Christine MAYR

Il Presidente

Avv. RA Dr. Andrea PALLAVER